

Etichettatura e pannellatura unita' di trasporto e merci **ADR**

ID 3125 | 29.11.2024 Rev. 4.0 ADR 2025

Premessa

In azzurro novità ADR 2025

La presenza di merci pericolose e la natura del pericolo connesso devono essere adeguatamente segnalate mediante apposizione di specifiche **etichette o placche unificate, a forma di losanga**, che permettono un'immediata identificazione del tipo di pericolo (ADR 5.2).

Inoltre, le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono portare esposti, con le modalità appresso descritte, e ben visibili **pannelli rettangolari di colore arancione** che costituiscono un avvertimento generico di pericolo (ADR 5.3).

Le **segnalazioni con etichette o placche vanno apposte su:**

01	contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili: i pannelli-etichetta o "placche" (etichette di 250 mm di lato) e i pannelli di pericolo sono prescritti solo se sono trasportate merci in quantità superiore ai limiti di esenzione;
02	veicoli e cisterne: qualunque sia il quantitativo di merce contenuta;
03	colli: i pannelli-etichetta e i pannelli di pericolo sono prescritti solo se sono trasportate merci in quantità superiore ai limiti di esenzione;
04	batterie di recipienti

Le etichette devono avere solo **forme, colori e simboli conformi alle prescrizioni ADR** (ADR 5.2.2.2.2) e devono **resistere adeguatamente all'esposizione** atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; se occorre, possono recare qualche ulteriore indicazione sulla natura del rischio e sulle eventuali precauzioni da prendere. Nella pratica possono anche essere sostituite con **marchi indelebili** riproducenti esattamente i modelli prescritti: in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura dell'informazione che recano.

Per ogni sostanza o articolo l'etichetta da utilizzare è indicata con il suo numero nella colonna 5 della tabella nominativa (ADR 3.2).

Le etichette sono marcate, su tutto il loro perimetro, da una linea dello stesso colore del simbolo figurante sull'etichetta, posta a 5 mm dal bordo. Le etichette devono essere applicate su un fondo di colore contrastante, o essere circondate da una bordatura con tratto continuo o discontinuo.

Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili. Salvo per gli esplosivi appartenenti alle divisioni 1.4, 1.5 e 1.6, la metà superiore delle etichette è riservata esclusivamente al simbolo, la metà inferiore, a seconda del caso, al testo, al numero della classe o della divisione e alla lettera del gruppo di compatibilità.

I simboli, il testo e i numeri devono essere ben leggibili ed indelebili e devono figurare in nero su tutte le etichette, salvo:

- l'etichetta della classe 8, sulla quale l'eventuale testo e il numero della classe devono figurare in bianco;
- le etichette a fondo verde, rosso o blu, sulle quali il simbolo, il testo e il numero possono figurare in bianco;
- l'etichetta conforme al modello n. 2.1 apposta sulle bombole e sulle cartucce di gas per i gas dei nn. ONU 1011, 1075, 1965 e 1978, sulla quale possono figurare nel colore del recipiente, se il contrasto è adeguato.

Sono trattate in altra parte le etichette per materiali radioattivi ed esplosivi.

1. MODELLI DI ETICHETTE

Etichette rappresentate nell'ADR:

Classe 1 Materie e oggetti esplosivi		
		(N. 1) Divisione 1.1, 1.2 e 1.3 Simbolo (bomba esplodente): nero su fondo arancio; cifra "1" nell'angolo inferiore
		(N. 1.4) Divisione 1.4 Cifre nere su fondo arancio. Esse devono misurare all'incirca 30 mm di altezza e 5 mm di spessore (per un'etichetta 100 mm x 100 mm); cifra "1" nell'angolo inferiore
		(N. 1.5) Divisione 1.5 Cifre nere su fondo arancio. Esse devono misurare all'incirca 30 mm di altezza e 5 mm di spessore (per un'etichetta 100 mm x 100 mm); cifra "1" nell'angolo inferiore
		(N. 1.6) Divisione 1. 6 Cifre nere su fondo arancio. Esse devono misurare all'incirca 30 mm di altezza e 5 mm di spessore (per un'etichetta 100 mm x 100 mm); cifra "1" nell'angolo inferiore
Classe 2 Gas		
		(N. 2.1) Gas infiammabili Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 c)) su fondo rosso; cifra "2" nell'angolo inferiore
		(N. 2.2) Gas non infiammabili, non tossici Simbolo (bombola di gas): nero o bianco su fondo verde; cifra "2" nell'angolo inferiore
		(N. 2.3) Gas tossico Simbolo (testa di morto su due tibie): nero su fondo bianco

* Indicazione del gruppo di compatibilità - da lasciare in bianco se le proprietà esplosive costituiscono il rischio secondario.

** Indicazione della divisione - da lasciare in bianco se le proprietà esplosive costituiscono il rischio secondario.

Classe 3 Liquidi Infiammabili

		(N. 3) Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo rosso; cifra "3" nell'angolo inferiore
Classe 4.1 Materie solide, materie autoreattive materie esplosive desensibilizzate		
		(N. 4.1) Simbolo (fiamma): nero su fondo bianco, barrato con bande; verticali rosse; cifra "4" nell'angolo inferiore
Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea		
		(N. 4.2) Simbolo (fiamma): nero su fondo bianco (metà superiore) e rosso; (metà inferiore) cifra "4" nell'angolo inferiore
Classe 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili		
		(N. 4.3) Simbolo (fiamma): nero o bianco, su fonda bleu; cifra "4" nell'angolo inferiore
Classe 5.1 Materie comburenti		
		(N. 5.1) Simbolo convenzionale (fiamma al di sopra di un cerchio): nero su fondo giallo; cifra "5. 1" nell'angolo inferiore
Classe 5.2 Perossidi organici		
		(N. 5.2) Simbolo convenzionale (fiamma): nero o bianco su fondo rosso (metà superiore) e giallo (metà inferiore) cifra "5.2" nell'angolo inferiore
Classe 6.1 Materie tossiche		
		(N. 6.1) Simbolo (testa di morto su due tibie): nero su fondo bianco; cifra "6" nell'angolo inferiore

Classe 6.2 Materie infettive

minime di 10 cm di lato.

Essi devono riprodurre gli stessi simboli grafici e colori delle etichette previste per i colli ma le loro **dimensioni** sono almeno 250 mm x 250 mm (ma ormai standardizzate 300 mm x 300 mm) e le cifre alte almeno 25 mm. Per merci di classe 1 (esplosivi) o 7 (radioattivi), se l'area di affissione è insufficiente le dimensioni possono essere ridotte fino a 100 mm. Sui mezzi citati va apposto anche, se ricorre il caso, il marchio di "materia pericolosa per l'ambiente".

Per cisterne di capacità inferiore a 3 m³ e per i piccoli container, in luogo delle etichette dei veicoli possono essere apposte le etichette dei colli (ADR 5.3.1.7.3).

Non è necessario apporre etichette sui veicoli che trasportano container, container cisterna, CGEM o cisterne mobili in quanto già muniti di etichette visibili dall'esterno, ma, qualora non visibili, le stesse vanno poste anche sul veicolo, ai lati e posteriormente.

Per i mezzi che contengono **più merci**, vanno segnalati anche gli eventuali rischi accessori (salvo che non sia già in uso il relativo cartello). Nel caso di più scomparti contenenti merci che richiedono distinte etichette, queste vanno apposte su ciascun lato (in corrispondenza dei relativi scomparti), nonché ad ogni estremità di container cisterna o di cisterne mobili, e sul retro del veicolo.

In tutti i casi, cartelli che non si riferiscono più al materiale trasportato vanno **rimossi** o coperti (ADR 5.3.1.1.5).

Riepilogo della collocazione delle etichette			
Veicolo o contenitore	Cartelli etichetta^a	Posizione	Rif
Veicolo per trasporto colli (classi 1 e 7)	Si	Sui lati e sul retro	Fig. 1
Veicolo per trasporto colli (altre classi)	No ^d	-----	
Veicolo per trasporti alla rinfusa	Si	Sui lati (per ogni scomparto) ^b e sul retro	Fig. 2
Veicolo con cisterna fissa o smontabile	Si	Sui lati (per ogni scomparto) ^b e sul retro	Fig. 3
Veicolo batteria	Si	Sui lati (per ogni scomparto) ^b e sul retro	
Cassoni scarrabili non conformi al capitolo 6.11 (assimilati ai container)	Si	Sui lati e alle due estremità ovvero sui quattro lati	Fig. 7
Container; container – cisterna; CGEM e cisterne mobili ^e	Si	Sui lati e alle due estremità ovvero sui quattro lati	Fig. 4, 5, 6
Veicoli per container, CGEM, e cisterne mobili	Si ^c	Sui lati e alle due estremità ^c ovvero su quattro lati	

^a Non richieste per trasporto di quantitativi esenti (minori di 1.000 kg virtuali).
^b Se vi sono più cisterne o più scomparti trasportanti merci diverse, su ognuno va posta la rispettiva etichetta. Ciascuna delle etichette apposte sui lati va riportata anche sul retro del veicolo.
^c Le etichette sono richieste solo se non sono visibili quelle apposte sui container, CGEM, ecc.
^d I singoli colli devono comunque recare le prescritte etichette.
^e Nel caso di più scomparti con merci diverse, su ognuno va posta la dovuta etichetta. Ciascuna delle etichette apposte sui lati va riportata anche sul retro del veicolo.

Sui veicoli con cisterna fissa e veicoli porta container cisterna vanno riportati:

- **nome del proprietario**/esercente;
- **massa a vuoto**;
- **massa massima** autorizzata.

Nel caso di veicolo con cisterna smontabile o container cisterna sulla cisterna stessa o su un'apposita targa permanentemente fissata alla cisterna, va riportato anche il codice di cisterna.

3.1 COLLOCAZIONE ETICHETTE SU VEICOLI, CISTERNE, CONTAINER




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Fig. 25

6. SEGNALAZIONE DEI VEICOLI CISTERNA O PORTA CONTAINER CISTERNA

6.1 Etichette



Fig. 26

Le **segnalazioni di pericolo [pannelli di pericolo e pannelli etichetta]** dei veicoli cisterna e dei veicoli porta container cisterna, **devono essere apposte dal conducente e mantenute fintanto che la cisterna non sia stata bonificata** (e pertanto devono essere esposte anche quando sono state scaricate materie pericolose ma la cisterna non è stata bonificata). Devono invece essere **rimosse** o coperte dal conducente a cisterna **vuota e bonificata**. La segnalazione del veicolo cisterna è effettuata:

- con pannelli di pericolo arancioni. In alcuni casi i pannelli di pericolo sono "generici" cioè solo color arancione e sprovvisti di numeri, posti anteriormente e posteriormente ma, in tal caso, lateralmente al veicolo cisterna ve ne sono altri numerati;

- con **almeno tre pannelli etichetta** romboidali aventi lato minimo di 250 mm di pericolo (n. 1 per lato + n. 1 posteriore).




Fig. 27

6.2 SEGNALAZIONE CON PANNELLI DI PERICOLO

La segnalazione con pannelli dei veicoli cisterna avviene di regola con l'applicazione di due pannelli generici (senza numeri) di cui uno anteriore ed uno posteriore e con l'applicazione di pannelli laterali, con numeri, in corrispondenza di ogni scomparto della cisterna, sui due lati del veicolo. Ricordando che le cifre superiori contenute nel pannello di pericolo sono combinazioni legate al pericolo principale e/o secondario delle diverse classi, mentre quelle inferiori indicano il numero ONU di identificazione della materia o della rubrica collettiva cui appartiene una determinata materia.

Nel caso in cui la cisterna sia mono scomparto, è possibile applicare solo due pannelli di pericolo, con numeri, posti uno anteriormente e l'altro posteriormente.

6.2.1 UNITÀ DI TRASPORTO CON CISTERNA MONOSCOMPARTO

L'**unità di trasporto** con cisterna **monoscomparto** può essere un autoveicolo, un autotreno (motrice + rimorchio) o un autoarticolato (trattore + semirimorchio).

Se **autoveicolo**:

- n. 1 pannello anteriore e n. 1 posteriore con i numeri d'identificazione, oppure
- n. 1 pannello anteriore generico e n. 1 per lato muniti dei numeri d'identificazione e n. 1 pannello posteriore generico.

Se **autoveicolo + rimorchio**:

- n. 1 pannello anteriore generico e 1 per lato numerati sull'autoveicolo + n. 1 posteriore generico e 1 per lato numerati sul rimorchio.

Se **trattore + semirimorchio**:

- n. 1 pannello anteriore al trattore e n. 1 posteriore al semirimorchio con i numeri d'identificazione, oppure
- n. 1 anteriore al trattore e n. 1 posteriore al semirimorchio generici + n. 1 per lato muniti dei numeri d'identificazione sul semirimorchio.

6.2.2 UNITA DI TRASPORTO CON CISTERNA A PIÙ SCOMPARTI TRASPORTANTE MATERIE DIVERSE.

L'**unità di trasporto** con cisterna a più scomparti può essere un **autoveicolo**, un **autotreno** (motrice + rimorchio) o un **autoarticolato** (trattore + semirimorchio).

Se **autoveicolo**:

- n. 1 pannello anteriore generico; in corrispondenza di ogni scomparto, per ogni lato, pannelli muniti dei numeri d'identificazione e n. 1 pannello posteriore generico.

Se **autoveicolo + rimorchio**:

- n. 1 pannello anteriore generico, in corrispondenza di ogni scomparto, per ogni lato, pannelli muniti dei numeri d'identificazione + n. 1 posteriore generico e sul rimorchio, in corrispondenza di ogni scomparto, per ogni lato, pannelli muniti dei numeri d'identificazione.

Se **trattore + semirimorchio**:

- n. 1 anteriore al trattore e n. 1 posteriore al semirimorchio generici + in corrispondenza di ogni scomparto, per ogni lato del semirimorchio, pannelli muniti dei numeri d'identificazione.

6.2.3 CISTERNA A PIÙ SCOMPARTI TRASPORTANTE PRODOTTI PETROLIFERI UN 1202, UN1203 e UN1223.

Fa eccezione a quanto sopra schematizzato la segnalazione delle unità di trasporto per prodotti petroliferi UN 1202, 1203 e 1223. Infatti, una unità di trasporto (trattore con semirimorchio cisterna) a più scompartimenti per trasporto esclusivo di carburanti con n.:

- ONU 1202 - gasolio
- ONU 1203 - benzina
- ONU 1223 - cherosene

secondo la regola stabilita, dovrà esporre i numeri d'identificazione relativi alle diverse materie, sui pannelli posti sui lati dello scomparto che le contiene, oltre ai pannelli generici anteriori e posteriori.

Tuttavia la norma ADR stabilisce che, solo in questo caso, l'unità di trasporto può avere in totale n. 2 pannelli di pericolo con numeri, uno anteriore e uno posteriore; i numeri devono essere quelli della materia più pericolosa. Pertanto, i veicoli cisterna a più scomparti, trasportanti 2 o più carburanti con n. ONU 1202 gasolio, 1203 benzina, 1223 cherosene, ma senza nessun'altra materia pericolosa, possono non esporre i pannelli arancioni sui lati di ogni scomparto della cisterna, se segnalano la materia più pericolosa sui 2 pannelli con numeri (1 anteriore e 1 posteriore).

6.3 SEGNALAZIONE DEI VEICOLI PORTA CONTENITORI CISTERNA

I **contenitori cisterna** devono essere muniti di **pannelli di pericolo sui due lati**, tanti quanti sono gli scomparti, **con i numeri** d'identificazione delle materie. La segnalazione avviene sui due lati, perché quando viaggiano su treno o nave, la parte anteriore e posteriore può essere nascosta da altri contenitori accostati.

Sul veicolo porta container cisterna vanno invece applicati due pannelli generici, uno anteriore ed uno posteriore.

Lateralmente saranno infatti visibili i pannelli con numeri del container cisterna.

Pertanto, ad esempio, una unità di trasporto con contenitore cisterna mono scomparto carico va segnalata:

- se **autoveicolo porta container cisterna**:

- n. 1 anteriore e n. 1 posteriore generici, + n. 1 sui due lati del contenitore con i numeri di identificazione;

- se **autoveicolo + rimorchio entrambi porta container cisterna**:

- n. 1 anteriore all'autoveicolo e n. 1 posteriore al rimorchio generici + n. 1 sui due lati di ogni contenitore con i numeri di identificazione;

- se **trattore + semirimorchio porta container cisterna**:

- n. 1 anteriore al trattore e n. 1 posteriore al semirimorchio generici + 1 sui due lati del contenitore, con numeri di identificazione.

Fonti:

ADR 2025

Collegati[Vademecum illustrato Imballaggi ADR 2025](#)[ADR 2025 | Definizioni \(sezione 1.2.1\)](#)[ADR 2025: aggiornamento Kemler](#)[ADR 2025: Draft amendments to annexes A and B | Consolidated list](#)**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto
4.0	29.11.2024	ADR 2025
3.0	09.11.2022	ADR 2023
2.0	03.01.2021	ADR 2021
1.0	12.2018	ADR 2019
0.0	11.2016	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024

©Copia autorizzata Abbonati

ID 3125 | 29.11.2024

Permalink: <https://www.certifico.com/id/3125>[Policy](#)